

Emanato con D.R. n. 616/2012 del 5/04/2012
Modificato con D.R. n. 859/2013 del 05/06/2013
Riformulato con D.R. N. 570/2014 del 01/07/2014
Modificato con D.R. n. 1498/2015 del 29/10/2015
Modificato con D.R. n. 914/2017 del 19/12/2017
Modificato con D.R. n. 259/2019 del 01/04/2019
Modificato con D.R. n. 309/2020 del 09/03/2020
Modificato con D.R. n. 932/2022 del 06/07/2022
Modificato con D.R. n. 71/2025 del 31/01/2025

Regolamento transitorio per la chiamata delle/i professoress/e di I e II fascia

Capo I

Disposizioni comuni

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Richieste dei Dipartimenti
- Art. 3 – Bando-Avviso
- Art. 4 – Commissione
- Art. 5 – Candidati esclusi dalle selezioni
- Art. 6 – Modalità di svolgimento delle selezioni
- Art. 7 – Termine del procedimento
- Art. 8 – Accertamento della regolarità degli atti
- Art. 9 – Chiamata del candidato selezionato

Capo II

Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

- Art. 10 – Candidati alle selezioni
- Art. 11 – Modalità di svolgimento e termini della procedura

Capo III

Copertura mediante procedure valutative (ex art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010)

- Art. 12 – Modalità di svolgimento e termini della procedura

Capo IV

Copertura mediante procedure valutative (ex art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010)

- Art. 13 – Candidati alla procedura
- Art. 14 – Modalità di svolgimento e termini della procedura

Capo V

Chiamata delle/i professoress/e di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 29, comma 7, Legge n. 240/2010

- Art. 15 – Ambito di applicazione
- Art. 16 – Durata e tipologia dei programmi di ricerca
- Art. 17 – Procedimento di chiamata

Capo VI

Mobilità per chiamata nelle università ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, Legge n. 240/2010

- Art. 18 – Ambito di applicazione
- Art. 19 – Candidati alla procedura
- Art. 20 – Procedimento di chiamata

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 21 – Abrogazione norme precedenti

Art. 22 – Entrata in vigore

Capo I Disposizioni comuni

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le procedure disciplinate dal presente regolamento ad eccezione di previsioni speciali dettate nei successivi capi.

Art. 2 – Richieste dei Dipartimenti

1. Il dipartimento, sulla base delle risorse ad esso assegnate e nei limiti delle risorse disponibili, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura dei posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del Dipartimento è adottata con delibera del Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per i posti di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per i posti di seconda fascia.
3. La delibera del Dipartimento indica, con relativa motivazione, una tra le seguenti modalità di copertura:
 - a. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dall'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - b. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010, nei ruoli di professori di prima e seconda fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori di tipologia b) e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo;
 - c. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005, come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010;
 - d. chiamata diretta per la copertura di posti di prima e seconda fascia e di ricercatori vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione ex art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010.
4. La delibera del Dipartimento indica necessariamente gli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto da coprire.
5. La delibera del Dipartimento deve, inoltre, contenere:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

- e. il trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria, specificando se trattasi di risorse dell'Ateneo o di fondi provenienti da soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
 - f. le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - g. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera deve espressamente richiamare l'impegno assunto dall'Azienda sanitaria di riferimento interessata ad inserire in convenzione il futuro chiamato e l'indicazione delle competenze cliniche richieste.
6. Nel caso di svolgimento della procedura di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo, la delibera del Dipartimento deve inoltre contenere:
- a. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che comunque non può essere inferiore a 12;
 - b. eventuale indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, ove richieste, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Art. 3 – Bando - Avviso

1. Il bando per le procedure selettive art.18 comma1, legge n.240/2010, deve essere redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Deve essere previsto che il curriculum vitae prodotto in allegato alla domanda ai fini della valutazione dai candidati sia anche in lingua inglese.
2. Il bando, o l'avviso pubblico in caso di procedure valutative, deve contenere:
 - a. il numero dei posti messi a bando con specificazione della relativa fascia, del settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - b. il dipartimento di afferenza del vincitore della selezione;
 - c. tipologia di impegno didattico, scientifico, nonché, ove previsto, assistenziale;
 - d. il trattamento economico e previdenziale;
 - e. il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - f. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - h. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - i. eventualmente l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, laddove ritenute necessarie dal Dipartimento;
 - j. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 4 - Commissione

1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione è composta da tre membri ed è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione è costituita da professori di ruolo di prima fascia per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della L. 240/2010 finalizzate al reclutamento di professori di prima fascia e da almeno due professori di prima fascia e al più uno di seconda fascia per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della L. 240/2010 finalizzate al reclutamento di professori di seconda fascia. I componenti della commissione devono appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando, ovvero allo stesso settore concorsuale. In subordine e motivatamente uno o più membri possono essere selezionati tra quelli appartenenti al medesimo macrosettore. I docenti designati devono soddisfare le condizioni per far parte della commissione locale ai sensi del Regolamento D.R. n. 905 del 2018 art. 3. Deve essere garantita l'equilibrata rappresentanza di genere, salvo motivato impedimento.
3. I componenti della Commissione sono individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico. Uno dei componenti potrà essere scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico attivi in università o centri di ricerca di un altro paese OCSE.
4. La corrispondenza della qualifica dei soggetti stranieri al titolo italiano è attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662; la riconducibilità dell'attività degli stranieri al settore concorsuale e, ove richiesto, al o ai settori scientifico- disciplinari è ugualmente attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti.
5. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad istituzioni diverse tra loro.
6. Non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo:
 - a. coloro che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi del comma 7 del medesimo art. 6 della legge n. 240/2010;
 - b. i componenti dell'organo di Direzione politica dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche, nonché i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - c. i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
7. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. A tal fine ogni Commissario, dopo la predeterminazione dei criteri e dopo aver preso visione della lista dei candidati, deve dichiarare a verbale l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.
9. Dei componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con modalità proprie. I restanti componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio nell'ambito di due terne proposte dal medesimo Consiglio di Dipartimento tra i soggetti in possesso dei requisiti. Al fine di far conseguire all'esito dell'estrazione il rispetto della parità di genere, anche in relazione alla numerosità del settore concorsuale ed alle disponibilità manifestate, i componenti di una terna sono di genere maschile e quelli dell'altra di genere femminile. La presenza in commissione di un professore associato, nei casi previsti dal c.1 del presente articolo, può essere ottenuta o con la designazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero prevedendo che una terna sia composta integralmente da professori associati, ritenendosi in quest'ultimo caso assolti gli adempimenti per la rappresentanza di genere con la presenza di tre componenti

di genere maschile e tre di genere femminile nell'ambito complessivo delle due turne. Il Consiglio di Dipartimento provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione estesa alla fascia per cui la procedura è bandita, avendo previsto all'ordine del giorno la relativa attività e dando adeguato riscontro a verbale dello svolgimento delle operazioni di sorteggio svolte nella medesima seduta pubblica. Il Consiglio di Dipartimento è tenuto a fornire la dovuta documentazione dei professori designati trasmettendola al Settore Concorsi unitamente all'estratto di verbale prodotto. Sulla base della deliberazione del Consiglio di Dipartimento il Rettore provvede alla nomina mediante decreto che deve essere pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet.

10. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
11. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi.
12. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce per i membri obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore.
13. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.
14. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di uno o più commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e producono effetti dopo l'accettazione da parte del Rettore, ovvero la nuova nomina del commissario o della Commissione. Ai fini della nuova nomina si procede ai sensi del presente articolo se si tratta dell'intera commissione, altrimenti l'estrazione di ogni commissario da sostituire avviene seguendo le modalità di cui al c. 9.

Art. 5 – Candidati esclusi dalle selezioni

1. Non possono partecipare ai procedimenti di cui ai successivi capi quanti, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione, all'esito della valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, formulano una graduatoria, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche di cui al bando.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione adottati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, lett h) del presente regolamento e nel rispetto degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi previsti dalla delibera del Dipartimento ai sensi dall'art. 2 del presente regolamento.
3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria e, tramite il responsabile del procedimento, trasmette gli atti al Rettore per l'approvazione dei medesimi.

4. Per poter svolgere le riunioni in modalità telematica è necessario comunicare al responsabile del procedimento la data e l'ora di svolgimento delle stesse. Al termine di ogni riunione telematica, viene redatto un verbale, che viene approvato seduta stante e sottoscritto dal commissario che materialmente lo ha redatto. Gli altri commissari provvederanno a stilare, e a trasmettere telematicamente le dichiarazioni di adesione al verbale prodotto. Il componente designato provvederà alla consegna, anche tramite un suo delegato, all'Ufficio di copia cartacea del verbale che avrà debitamente firmato.

Art. 7 – Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore nei termini indicati per le singole procedure, con possibilità di proroga motivata richiesta dal presidente della Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine e accordata dal Rettore.
2. Decorso il termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori il Rettore nomina una nuova Commissione.

Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti

1. Il Rettore, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del Settore Concorsi e Selezioni dei verbali delle singole riunioni e della relazione riassuntiva dei lavori svolti, accerta la regolarità degli atti e proclama la/il vincitrice/vincitore. Il Decreto di approvazione degli atti, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sull'apposita pagina web del sito dell'Università, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente al Dipartimento competente a deliberare la chiamata. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e dal giorno della stessa decorre il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.
2. Il Rettore, qualora riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la regolarizzazione.

Art. 9 – Chiamata del candidato selezionato

1. Entro due mesi dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento che aveva bandito la procedura delibera la proposta di chiamata, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, del candidato vincitore della procedura. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione competente, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera di chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale e Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Capo II

Copertura mediante procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010

Art. 10 – Candidati alle selezioni

1. Alle selezioni di cui al presente capo possono partecipare:
 - a. i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni

oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

- b. i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c. i professori esterni all'Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Art. 11 – Modalità di svolgimento e termini della procedura

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è indetta dal Rettore con apposito bando con relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La Commissione di valutazione è nominata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento e conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore, prorogabili motivatamente di due mesi.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Capo trovano applicazione le norme del Capo I.

Capo III

Copertura mediante procedure valutative ex art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010

Art. 12 – Modalità di svolgimento e termini della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento delibera nel terzo anno di contratto di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3, lett. b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.
2. Qualora siano disponibili risorse nella programmazione, sempre nei limiti delle risorse assunzionali disponibili dalla legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, l'Ateneo ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) e previo conseguito dell'abilitazione scientifica, l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. Esclusivamente in questo caso la valutazione comprende lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. Il candidato dovrà sostenere una prova didattica pubblica (lezione), avente ad oggetto tre differenti argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, che saranno comunicati con anticipo di ventiquattro ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale. All'atto della comunicazione il candidato dovrà scegliere, tra i tre argomenti, quello su cui sviluppare la lezione. La valutazione della prova didattica concorre alla valutazione complessiva.
3. La Commissione è interamente designata dal consiglio di dipartimento nella composizione dei professori di I e di II fascia. Essa è composta da tre professori di ruolo, anche interni all'Ateneo, assicurando ove possibile la rappresentanza di genere. Almeno due componenti debbono essere professori di prima fascia.

4. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della stessa – prorogabile dal Rettore per una sola volta per comprovati motivi – e comunque 60 giorni prima della scadenza del contratto del Ricercatore al fine di consentire, in caso di esito positivo della valutazione, l'immissione dell'interessato nel ruolo dei Professori di II fascia.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Capo trovano applicazione le norme del Capo I. Non si applica l'art. 4 c. 9.

Capo IV

Copertura mediante procedure valutative ex art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010

Art. 13 – Candidati alla procedura

1. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura.

Art. 14 - Modalità di svolgimento e termini della procedura

1. La procedura è indetta mediante la pubblicazione dell'Avviso all'Albo pretorio on line dell'Università
2. La Commissione è nominata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
3. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della stessa – prorogabile motivatamente dal Rettore una sola volta per altri due mesi.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Capo trovano applicazione le norme del Capo I.

Capo V

Chiamata delle/i professoress/e/i di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 29, comma 7, della Legge n. 240/2010

Art. 15 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina, nel rispetto delle vigenti normative e del Codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila, la chiamata diretta, per la copertura di posti di professori di prima e seconda fascia, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, della legge n. 230 del 2005 e del D.M. 1° luglio 2011 n. 276 (in Gazz. Uff., 3.11.2011, n. 256).
2. Si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al Capo I del presente regolamento.

Art. 16 – Durata e tipologia dei programmi di ricerca

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal M.I.U.R., i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la

copertura di posti di professore ordinario associato da parte dell'Ateneo, sono definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 29 comma 7 della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 17 – Procedimento di chiamata

1. Con riguardo alla chiamata si applicano le procedure disciplinate dal Capo III del presente regolamento, nonché per quanto non previsto le disposizioni comuni del Capo I.

Capo VI

Mobilità per chiamata nelle università ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, Legge n. 240/2010

Art. 18 - Ambito di applicazione

1. Nell'ambito disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, si può procedere alla chiamata di professori ordinari e associati, in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniera una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2016, n. 662, e successivi aggiornamenti, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dalla/dal candidata/o alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.

Art. 19 – Candidati alla procedura

1. Alle procedure selettive di cui al presente capo possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca transnazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
2. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'Amministrazione provvederà ad accertare il possesso dei predetti requisiti.

Art. 20 – Procedimento di chiamata

1. Le procedure sono bandite con Avviso e pubblicate all'Albo Ufficiale di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente capo.
2. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
 - a. la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);

- b. i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
 - c. le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - d. i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e. le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - f. il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso;
 - g. la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
 - h. ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.
3. All'esito della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
 4. Il trattamento economico e previdenziale della/del chiamata/o è a carico dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Capo VII Disposizioni finali

Art. 21 - Abrogazione norme precedenti

1. Ogni norma di Ateneo previgente in contrasto con il presente regolamento è abrogata.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. I bandi e gli avvisi già pubblicati alla data di entrata in vigore del regolamento continuano a seguire la disciplina previgente.